



COMUNE DI TRANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
N. 51 DEL 16/03/2026

OGGETTO:

Contratto per affidamento del servizio di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti speciali pericolosi, rinvenuti sul territorio comunale - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.) alla ditta MAMILO S.r.l. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - (Codice CIG: BAB5DDE0ED).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/02/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028 con i relativi allegati;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/02/2026 è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Trana per l'anno 2026 ed il Bilancio per il Triennio 2026/2028 e successive varianti;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 9 del 04/09/2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area tecnica e tecnico manutentiva del Comune di Trana;

Richiamato l'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 che recita: "L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

Dato atto che in seguito a sopralluogo del personale operativo dell'UTC è stata rilevata la presenza di materiale identificato quale rifiuti speciali pericolosi, contenente fibra di amianto di derivazione presumibilmente lavori edilizi, in stato di abbandono, in prossimità di una postazioni per la raccolta differenziata, ubicati nel concentrico dell'abitato ove è necessario provvedere con urgenza al trattamento e alla rimozione di tale materiale che può costituire un deposito incontrollato di rifiuti, affidando il relativo incarico a Ditta specializzata nel settore;

Considerato che trattasi di spese variabili assolutamente essenziali e di pubblico servizio;

Preso atto che la spesa che s'intende impegnare non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi di quanto disposto dal 5° comma dell'art. 163 del T.U.E.L.;

Richiesto per le vie brevi preventivo alla ditta MAMILO S.r.l., con sede legale in Corso Duca degli Abruzzi n. 6 a Torino, C.F. e P.IVA 10319950019, già presente sul territorio in quanto ditta affidataria di servizio generale di recupero rifiuti urbani sul territorio comunale.

Preso atto dell'immediata disponibilità manifestata dall'operatore economico e il preventivo di spesa posto in data 03/02/2025, con cui è possibile preventivare la spesa complessiva di € 1.500,00 + € 330,00 per IVA al 22% per complessivi € 1.830,00;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo informale ma scrupolosa indagine di mercato nella ditta MAMILO S.r.l. l'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di recupero, trattamento e smaltimento materiale in cemento amianto rinvenuto sul territorio comunale;

- l'oggetto del contratto: servizio recupero, trattamento e smaltimento materiale in cemento amianto;
- la modalità di scelta del contraente è quella prevista in affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.36/2023;
- le clausole essenziali del contratto che si intende eseguire sono quelle contenute nel preventivo di spesa posto agli atti dell'Ufficio.

Visti:

– art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 a mente del quale le Stazioni appaltanti procedono all'approvvigionamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

– l'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

– l'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

– l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130, della Legge 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 e sino al sotto soglia;

Ritenuto di accettare le condizioni economiche e negoziali contenute nel preventivo presentato dall'operatore economico, per un importo pari ad euro 1.500,00 oltre IVA 22% pari ad euro 330,00, posto agli atti dell'Ufficio, per un totale complessivo stabilito per l'assunzione della spesa di euro 1.830,00, da impegnare al relativo capitolo di spesa PEG in quanto:

- il preventivo di spesa presentato dalla ditta è ritenuto dall'Ufficio congruo e in linea con i prezzi di mercato;
- la proposta contrattuale risponde alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;
- il citato operatore economico non si è finora reso inadempiente in precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante;

Considerato che i casi in cui il DUVRI non deve essere prodotto sono definiti dal comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e più precisamente in quanto il servizio esterno, non causa interferenza;

Rilevato che:

- l'offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente, in linea con i prezzi di mercato o, comunque, normalmente praticati per prestazioni della specie e, in ogni caso, con la stima effettuata dall'Organo tecnico/richiedente;

Visto l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136;

Dato atto che per il presente contratto è stato generato il seguente codice C.I.G.: BAB5DDE0ED;

Constatato che in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto soggetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Capo II del Libro II – parte V – titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Visto l'art. 18, co. 1, del D.Lgs 36/2023, secondo cui in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Visto l'art. 49 co. 6 del D. Lgs 36/2023 a mente del quale è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di **richiamare** la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di **affidare**, per le ragioni in premessa precisate, alla ditta MAMILO S.r.l., con sede legale in Corso Duca degli Abruzzi n. 6 a Torino, C.F. e P.IVA 10319950019, l'incarico per la rimozione, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti definiti pericolosi con presenza di fibra di amianto, derivanti da manufatti di lavori presumibilmente edilizi, rinvenuti presso la postazione di raccolta differenziata, nel concentrico dell'abitato urbano;

3) di **approvare** il preventivo di spesa posto in data 03/02/2025, con cui è possibile preventivare la spesa complessiva di € 1.500,00 + € 330,00 per IVA al 22% per complessivi € 1.830,00;

4) di **impegnare** l'ammontare di spesa corrispondente di euro 1.830,00 IVA inclusa al Cap. n 3660.2.1, Missione 09, Programma 02, tit. I, Macroaggregato 103 - del Bilancio unico 2026/2028 che presenta la voluta disponibilità finanziaria;

5) Di **dare atto** altresì che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

6) Di **disporre** la pubblicazione del presente atto: - all'Albo Pretorio on-line del Comune, secondo le disposizioni di Legge; - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nella pagina istituzionale del Comune, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi.

Il Responsabile dell'Area
Arch. Emanuele Argento
Firmato digitalmente